

## DICHIARAZIONI

### ***Le novità in materia di oneri detraibili del modello 730/2021***

di Luca Mambrin

Seminario di specializzazione

### **L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE NON QUOTATE ALLA LUCE DELLE NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con il [Provvedimento n. 13104 del 15.01.2021](#) sono state pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate i modelli e le relative istruzioni della dichiarazione 730/2021, a valere sui redditi 2020.

In materia di **oneri detraibili** da indicare **nella sezione I del quadro E** si analizzano, di seguito, le principali **novità**:

- è stata introdotta una **nuova detrazione** d'imposta nella misura del **30%** per un **importo non superiore ad euro 30.000** per le **erogazioni liberali in denaro e in natura**, effettuate nell'**anno 2020**, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**. Ai fini della **valorizzazione delle erogazioni in natura**, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28.11.2019, che prevedono l'utilizzo del criterio del **valore normale** al bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell'**articolo 9 Tuir**, mentre nel caso di **erogazione liberale** aente ad oggetto un **bene strumentale** l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al **residuo valore fiscale** all'atto del trasferimento. Tali oneri devono essere indicati nei **rigli E8-E10 del quadro E del modello 730/2021** e vanno identificati con il **codice "72"**;
- è stata introdotta una **nuova detrazione** nella misura del **90%** per le spese sostenute per i **premi** relativi alle **assicurazioni aenti per oggetto il rischio di eventi calamitosi** stipulate contestualmente alla **cessione ad un'impresa di assicurazione** del credito d'imposta relativo agli **interventi sisma bonus** per cui si può fruire della **percentuale di detrazione del 110%**. Le istruzioni alla compilazione precisano che non è possibile fruire di questa agevolazione per gli edifici ubicati nella **zona sismica 4** di cui

all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. Per l'indicazione di tali premi assicurativi nei **righi E8-E10** del **quadro E** del **modello 730/2021** va utilizzato il **codice "81"**;

- per l'anno 2020 è stato innalzato ad **euro 500 euro** l'ammontare **massimo detraibile** per le **spese veterinarie** sostenute per **la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva**. La detrazione viene comunque calcolata sulla parte che supera l'importo della franchigia di 129,11 euro. Tali spese vanno indicate nei **righi E8-E10** con il **codice "29"**.

Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di **600 euro**, nel rigo andranno indicati 500 euro e la detrazione del 19% sarà calcolata su un importo di 371 euro.

In materia di detrazioni poi devono essere evidenziate due sostanziali **novità** applicabili a decorrere dal 2020.

La Legge di Bilancio 2020 ([articolo 1, comma 629, L. 160/2019](#)) ha disposto che le detrazioni d'imposta per le **spese di cui all'articolo 15 Tuir** variano in base **all'importo del reddito complessivo**. In particolare:

- spettano **per intero** ai titolari di **reddito complessivo fino a 120.000 euro**;
- in caso di superamento del predetto limite, il **credito decresce** fino ad **azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro**.

Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei **redditi assoggettati a cedolare secca**.

Tale previsione non si applica, e pertanto la detrazione spetta per l'intero importo, per le seguenti spese:

- **interessi passivi prestiti/mutui agrari;**
- **interessi passivi mutui ipotecari per l'acquisto/costruzione dell'abitazione principale;**
- **spese sanitarie.**

Le istruzioni alla compilazione del **modello 730/2021** riportano una tabella con l'elencazione delle spese per le quali la **detrazione varia in base al reddito**.

<b>Codice onere</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Codice onere</b>	<b>Descrizione</b>
12	Spese d'istruzione	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi
13	Spese universitarie	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
14	Spese funebri	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli

15	Spese per assistenza personale	36	di Stato Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
16	Attività sportive dei ragazzi	38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave
17	Intermediazioni immobiliare	39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	40	Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	43	Premi per assicurazioni aventi per il rischio di eventi calamitosi"
25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	44	Spese per minori o maggiorenni con Dsa
26	Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche	61	Erogazioni liberali a favore delle Onlus
27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	81	Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un'impresa di assicurazione
29	Spese veterinarie	E14 (rigo)	Spese per canoni di leasing di immobili da adibire ad abitazione principale

Infine la stessa Legge di Bilancio 2020, al [comma 679](#), ha previsto che, dall'anno d'imposta 2020, la detrazione dall'imposta linda nella misura del **19% degli oneri** (esclusi le detrazioni per oneri con percentuali diverse), spetta a condizione che **l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili** (quali ad esempio carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari o circolari). La **disposizione non si applica** alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionali.

Il contribuente può dimostrare l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" mediante **prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del Mav** e dei pagamenti con **PagoPA**. In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" può essere documentato mediante **l'annotazione in fattura**, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del perceptor delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.